



Comune di Nocera Superiore

(Provincia di Salerno)



ORDINANZA n. 8 del 06/04/16

ORDINANZA DI CONTRASTO ALL'ADESCAMENTO PER LA PROSTITUZIONE SU STRADA E TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- sono pervenute numerose lamentele da parte di cittadini, che segnalano situazioni di pericolo per la circolazione stradale nel tratto di Via Nazionale con l'incrocio con via Lamia, ove, specie nelle ore notturne e nei giorni di Sabato e Domenica, stazionano soggetti che, per le condizioni di posizionamento a margine della carreggiata ed in atteggiamento tale da attirare l'attenzione dei conducenti, appaiono dediti alla prostituzione;
- le strade interessate sono strategiche per la viabilità ed al tempo stesso, il persistere di tali presenze può costituire un grave pregiudizio alla sicurezza della circolazione automobilistica, per i comportamenti imprudenti di coloro che sono alla guida dei loro veicoli, che si fermano, rallentano bruscamente e poi ripartono, determinando frequenti situazioni di pericolo per gli utenti della strada;

RITENUTO CHE l'attività di meretricio:

- ✓ costituisce grave disagio per i cittadini, rappresentando un segnale di degrado sociale ed una minaccia all'igiene e salute pubblica;
- ✓ con la diffusione della prostituzione su strada conseguono situazioni di disturbo della quiete pubblica, di offesa alla pubblica decenza, che compromettono le normali condizioni di vivibilità dei luoghi interessati determinando danno e tensioni tra i residenti;

VERIFICATO CHE

- ✓ il fenomeno della prostituzione su strada rappresenta un messaggio diseducativo perché offre un'immagine alterata delle relazioni personali e di annullamento della dignità e libertà dell'essere umano, ingenerando nella collettività un senso di disagio e scadimento dei valori sociali;
- ✓ la presenza di persone dedite alla prostituzione ai margini della strada comporta peraltro illecita occupazione di suolo pubblico, condizionando e sottraendo di fatto ad altri la libera e pacifica fruizione di detti spazi;

CONSTATATO CHE la presenza di soggetti su strada dediti alla prostituzione costituisce indubbia curiosità e richiamo per coloro che intendano usufruire di tali prestazioni ed è la causa che li induce a fermarsi ed intrattenersi, creando situazioni di ostacolo ed intralcio alla libera circolazione degli altri;

RITENUTO, opportuno al fine di diminuire il senso di insicurezza e di allarme sociale, ingenerato dal fenomeno, assumere misure per la tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

VISTI

- l'art. 54 D.Lgs 267/2000 e succ modd., riguardo il potere di ordinanza dei Sindaci di adottare provvedimenti anche contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza;
- l'art.7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000/267
- gli artt.13 e 16 della legge 689/1981, come modificato dall'art.6 bis della L.125/2008;
- art. 2 D.M. Interno 5 agosto 2008 Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione che fornisce linee di indirizzo;

Tutto ciò premesso, al fine di salvaguardare i livelli di sicurezza urbana e di qualità di vita dei cittadini

ORDINA

1. è vietato in tutto il territorio comunale negoziare, concordare prestazioni sessuali a pagamento ovvero esercitare l'attività di meretricio;
2. intrattenersi con soggetti che esercitano attività di meretricio su strada o che per atteggiamento, per abbigliamento manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali
3. è vietato consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti sopra identificati , ciò costituisce violazione della presente ordinanza;
4. è fatto divieto di esercitare con qualunque modalità e comportamento, nei luoghi pubblici e/o spazi aperti o visibili al pubblico, attività di meretricio;

DISPONE

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia e regolamenti, ogni violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione **della sanzione amministrativa** di cui all'art. 7/bis del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, di **€ 500,00**, con facoltà di estinguere l'illecito mediante pagamento di detta somma.

Nel caso si accertino ripetute violazioni a carico di cittadini comunitari e non della presente ordinanza verrà inoltrata all'Autorità di Pubblica sicurezza immediata richiesta di allontanamento dal territorio comunale.

L'inottemperanza all'ordine dell'agente di cessare immediatamente il comportamento illecito e di allontanarsi da tutte le vie ed aree in cui vige il divieto indicato dalla presente ordinanza sarà sanzionato ai sensi dell'art.650 c.p.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

MANDA

al Prefetto della Provincia di Salerno per il coordinamento delle forze di polizia in ordine alle competenze di prevenzione e controllo che si ritenga necessario apprestare per il completamento integrato delle misure di sicurezza urbana dal punto di vista dell'azione di polizia.

Al Responsabile dell'Area AA.GG. dell'Ente per il completamento delle procedure di pubblicazione e notifica agli interessati ed alle forze di polizia presenti sul territorio.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la procedura di affissione all'albo pretorio e mediante la divulgazione pubblica con affissioni murali.

Che il presente provvedimento ha vigenza dalla data di conseguimento dell'efficacia fino alla sua revoca formale.


Contro il presente provvedimento può essere proposto:

- Ricorso amministrativo al Prefetto di Salerno entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199;
- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, nr. 1034, oppure in Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, nr. 1199.

FORMULA ESECUTIVA

Chiunque cui spetti, per legge, in relazione alle competenze in materia di polizia amministrativa, è comandato per l'esecuzione della parte precettiva del presente provvedimento

Dalla Casa Comunale 06/04/2016


Avv. Giovanni Maria Cuofano